

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 159 del 03/01/2024 (Rv. 669816-01)

Espropriazione per pubblica utilità - Acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327 del 2001 - Applicabilità ai procedimenti ablatori anteriori all'entrata in vigore del T.U. - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.

In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'acquisizione sanante prevista dall'art. 42-bis, introdotto dall'art. 34, comma 1, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 111 del 2011, non trova applicazione a procedimenti ablatori avviati in epoca anteriore all'entrata in vigore del d.P.R. n. 327 del 2001, atteso che, quantunque, a mente del comma 8 del citato art. 34, le disposizioni introdotte si applichino anche a fatti anteriori alla sua entrata in vigore, non ne fa menzione la disciplina delle occupazioni sine titulo anteriori al 30 settembre 1996 ex art. 55 del T.U., dovendosi tenere conto del fatto che tale norma risponde alla medesima finalità del sostituito art. 43 del T.U., dichiarato incostituzionale per eccesso di delega, consistente nell'agevolare il superamento dell'istituto dell'occupazione acquisitiva, ma soltanto per i procedimenti ablatori avviati in epoca successiva all'entrata in vigore del medesimo T.U., sicché, essendo il relativo provvedimento emesso, in tali casi, in carenza di potere e potendo, perciò, essere disapplicato, resta esclusa l'improcedibilità della domanda risarcitoria e la contemporanea pendenza dell'opposizione alla stima.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 159 del 03/01/2024 (Rv. 669816-01)